

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia nelle sedi centrali e periferiche della Provincia di Rovigo. Chiarimenti.

Pubblichiamo di seguito i quesiti posti in merito alla procedura in oggetto e le risposte fornite ai concorrenti:

Quesito n. 1): con riferimento al punto b.2.d) del disciplinare di gara, in caso di consorzio stabile (art. 34 comma 1 lett.c del d.lgs. 163/2006), il suddetto requisito deve essere soddisfatto sia dalla consorziata esecutrice del servizio sia dal consorzio stesso, oppure è sufficiente che venga soddisfatto esclusivamente dalla consorziata indicata quale esecutrice del servizio?

Risposta: nel caso di partecipazione di un consorzio stabile di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del D.lgs.163/2006 trova applicazione l'art. 35 del citato decreto a norma del quale i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati dallo stesso consorzio, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. In tal senso si è espressa l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (parere n. 39 del 14 febbraio 2008; n. 107 del 9 aprile 2008) ma anche costante giurisprudenza (tra le altre TAR Lazio, Sez. III n. 11482 del 23.11.2009).

Pertanto i requisiti di capacità tecnica e finanziaria compreso quello di cui al punto b.2.d) del disciplinare di gara debbono sussistere in capo al Consorzio medesimo.

*** **

Quesito n. 2): Qual è il numero degli addetti, il livello di inquadramento e le relative ore settimanali che ciascuna unità lavorativa effettua attualmente per l'espletamento del servizio?

Risposta: il numero complessivo degli addetti impiegati è 19 di cui 16 operatori di 2° livello, 2 operatori di 3° livello; 1 operatore di 4° livello. Gli operatori impiegati svolgono il seguente orario settimanale:

- 2° livello: ore 26,50;
- 2° livello: ore 5,00;
- 2° livello: ore 12,50;

- 2° livello: ore 29,00;
- 2° livello: ore 4,00;
- 2° livello: ore 15,00;
- 2° livello: ore 5,00;
- 2° livello: ore 10,00;
- 2° livello: ore 26,00;
- 2° livello: ore 25,50;
- 2° livello: ore 25,75;
- 2° livello: ore 5,00;
- 2° livello: ore 24,00;
- 2° livello: ore 25,00;
- 2° livello: ore 10,00;
- 2° livello: ore 21,00;
- 3° livello: ore 37,50;
- 3° livello: ore 40,00;
- 4° livello: ore 40,00.

N.B.: Precisiamo che il dato sopra fornito in merito all'organico dell'appalto tiene conto del numero degli addetti totali impegnato nella commessa e del loro inquadramento.

Le ore settimanali di lavoro svolte dagli operatori impiegati in via esclusiva negli edifici e nelle sedi della Provincia di Rovigo sono le seguenti:

- 1 operatore 2° livello: ore 26,50;
- 2 operatore 2° livello: ore 5,00;
- 3 operatore 2° livello: ore 12,50;
- 4 operatore 2° livello: ore 29,00;
- 5 operatore 2° livello: ore 4,00;
- 6 operatore 2° livello: ore 15,00;
- 7 operatore 2° livello: ore 5,00;
- 8 operatore 2° livello: ore 10,00;
- 9 operatore 2° livello: ore 26,00;
- 10 operatore 2° livello: ore 25,50;
- 11 operatore 2° livello: ore 25,75;
- 12 operatore 2° livello: ore 5,00;
- 13 operatore 2° livello: ore 24,00;
- 14 operatore 2° livello: ore 25,00;
- 15 operatore 2° livello: ore 21,00;
- 16 operatore 3° livello: ore 20,50.

*** **

Quesito n. 3): Si richiede l'esatta descrizione del servizio di pulizia in oggetto con le frequenze di intervento e l'indicazione della tipologia e dei metri quadri degli ambienti delle sedi della Provincia di Rovigo.

Risposta: la tipologia degli ambienti e le rispettive superfici oggetto del servizio, la descrizione degli interventi e la loro frequenza sono riportate negli Allegati A e B al Capitolato Speciale D'Appalto scaricabile integralmente dal sito www.provincia.rovigo.it.

*** **

Quesito n. 4): il servizio di pulizia di aree interne a dipartimenti universitari soddisfa il requisito di cui al punto 9.2.d) del disciplinare di gara?

Risposta: in merito a quanto richiesto dal punto 9.2.d) del disciplinare di gara, il servizio citato svolto presso istituzioni universitarie soddisfa il requisito.

*** **

Quesito n. 5): Circa il punto C.4.1) che cosa intende l'amministrazione con n. 40 cartelle formato Arial 12. Sono 40 pagine scritte in carattere Arial 12? Il formato è A3 o A4?

Risposta: per cartella si intende una facciata in formato A4. Pertanto il progetto dovrà essere contenuto in 40 facciate A4 scritte con carattere Arial 12.

*** **

Quesito n. 6): Quanti sono i dipendenti dell'Ente?

Risposta: 315 compreso il personale facente parte della Polizia Provinciale ed i cantonieri.

*** **

Quesito n. 7): Il punto C.5.1 del disciplinare di gara prescrive che: “ Saranno considerate inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dai CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali vigenti”. Si fa presente che il DM del 25 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro fa esplicito riferimento a possibili oscillazioni di alcune componenti del costo del lavoro, ed in particolare:

“Art. 2. Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;
- b) oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81).”

Tale decreto che recepisce integralmente quanto già decretato nei precedenti D.M. del 17 marzo 2008 e D.M. del 16 giugno 2005 è stato inoltre accolto da numerose sentenze e pareri degli organi amministrativi nazionali e regionali (ad es. T.R.G.A Trentino Alto Adige, Trento n. 154 del 23.06.2008; Consiglio di Stato sez. V 7 settembre 2007 n. 4694). Si chiede pertanto se risulta possibile indicare in offerta un costo del lavoro leggermente inferiore a quello indicato nelle tabelle ministeriali, alla luce dei benefici di cui la nostra azienda gode, o se altresì ciò comporti un'automatica esclusione dalla procedura di gara.

Risposta: I valori previsti dalle tabelle ministeriali di cui al D.M. 25 febbraio 2009 sono da considerarsi come “valori medi” ma non inderogabili. La stazione appaltante, nell'ambito della valutazione dell'anomalia dell'offerta, accerta se il costo dichiarato sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro risultante da tali tabelle e che eventuali scostamenti siano contenuti nei limiti di legge e della contrattazione

collettiva al di sotto dei quali l'offerta deve considerarsi inammissibile (cfr. parere n. 35 del 27 settembre 2007, determinazione n. 6 dell' 8 luglio 2009 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e la giurisprudenza in essi richiamata). Pertanto un leggero scostamento rispetto al costo del lavoro indicato nelle tabelle ministeriali non può comportare un'automatica esclusione dalla procedura di gara fatta salva la possibilità della stazione appaltante di richiedere eventuali giustificazioni in merito.

*** **

A seguito ad osservazioni mosse circa l'adeguatezza della base di gara in relazione ai costi della manodopera (anche in considerazione degli obblighi di riassunzione), oneri di sicurezza aziendali, attrezzature macchinari, spese generali ed utile in relazione a quanto previsto dall'art. 89 comma 3 del d.lgs. 163/2006 divulghiamo la risposta fornita in merito:

RISPOSTA: Relativamente all'obiezione mossa circa l'inadeguatezza della base di gara in relazione ai costi del personale, ai costi della sicurezza ed agli altri costi inerenti l'appalto (attrezzature, materiali, prodotti, spese generali, utile) riteniamo che la stessa non sia condivisibile in quanto la base di gara non è stata definita sull'attuale monte ore ma su quello fissato in capitolato di ore **12.500 annue** fatta salva la facoltà dei concorrenti di incrementarlo in relazione alla specifica formulazione dell'offerta e nel rispetto del costo stabilito dai CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali vigenti. Ciò comporta una riduzione rispetto alle prestazioni attualmente svolte in termini di frequenza e conseguentemente dell'impegno orario settimanale degli addetti che per esigenze di bilancio e di contenimento della spesa si è reso necessario ridimensionare nella definizione del nuovo appalto.

*** **

Quesito n. 8): a seguito di esecuzione del sopralluogo in qualità di delegato della ditta XXX, avendo 2 ditte entrambe con la stessa sede legale ed operativa avremmo deciso di partecipare all'appalto come ditta XXX. Il sopralluogo può ritenersi comunque valido? E' necessario al limite produrre qualche dichiarazione ?

RISPOSTA: il sopralluogo effettuato per la ditta XXX può ritenersi valido unicamente per la società in nome e per conto della quale è stato effettuato e non può essere utilizzato per la partecipazione di un soggetto diverso da quello al quale è stato rilasciato.

*** **

Quesito n. 9): a pag. 13 del Disciplinare di gara al punto C.3.6) viene richiesto "l'elenco dei servizi analoghi svolti a favore di **Pubbliche Amministrazioni** nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara".

Proseguendo nella lettura si fa riferimento ad un elenco in cui si dovrebbero specificare " i servizi analoghi prestati nel triennio di riferimento presso **uffici pubblici e privati** per un importo non inferiore a quello complessivo netto posto a base di gara".

Ed ancora "Per ciascun servizio effettuato dovrà essere indicata: la tipologia esatta, l'ammontare del corrispettivo, la durata e le **generalità del committente pubblico o privato**".

Si richiede se per soddisfare il requisito dei servizi analoghi per un importo non inferiore ad € 880.000,00, sia possibile tenere conto anche dei servizi prestati per conto di committenti privati e non solo per pubbliche amministrazioni.

RISPOSTA: In merito a quanto richiesto confermiamo che, pur riportando il titolo del punto C.3.6) del



**Provincia
di Rovigo**

Disciplinare di gara un refuso con la dicitura “a favore di pubbliche amministrazioni”, ai fini dalla dimostrazione del requisito è possibile tener conto anche di servizi prestati a committenti privati come ribadito in più punti del testo del disciplinare medesimo.

Aggiornato al 7/7/2010

BS